



Problematiche deontologiche


Documenti


 **1952:** primo **Codice Deontologico degli Psicologi**, approvato dall'**A.P.A.**, USA


 **10.12.1948:** **Dichiarazione Universale dei Diritti Umani**, adottata dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E' composta da 30 articoli, 11 dei quali contengono principi assolutamente fondamentali per l'etica dello psicologo del terzo millennio.

 **1977:** **Dichiarazione universale dei diritti degli animali**. Gli animali sono portatori di identità e di diritti che l'uomo non può ignorare, né tantomeno violare, senza subirne poi direttamente e in prima persona le negative conseguenze!

 **16.2.1998:** entra in vigore il **Codice Deontologico degli Psicologi Italiani**, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine, come richiesto dalla **legge 56/89**, art.28, comma 6 ("Il consiglio nazionale dell'ordine... predispone e aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone all'approvazione per referendum agli stessi" ➡ **Principio di Legalità: "Nullum crimen nulla poena sine lege scripta"**).


 Anche l'**articolo 2229 del Codice Civile** giustifica l'esistenza del Codice D., affermando che "La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi **albi o elenchi**. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni **professionali**, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente. Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che comportano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione, è ammesso ricorso in via giurisdizionale, nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali".

 L'articolo 2229 del Codice civile, pertanto, demanda agli Ordini professionali l'esercizio del **potere disciplinare** sugli iscritti. Anche per gli Psicologi vale questo principio: in prima istanza (e "in via amministrativa") decidono al riguardo **1)** i **Consigli Regionali o Provinciali**, e le loro deliberazioni sono immediatamente esecutive. Poi, in sede di impugnazione, la potestà decisionale passa **2)** al **Tribunale della città dove ha sede l'Ordine regionale o provinciale**.

 In particolare, l'**art. 26 della legge 56/89** (titolata "Ordinamento della professione di Psicologo"), dettaglia le sanzioni disciplinari che possono essere

inflitte agli Iscritti all'Albo professionale degli Psicologi che si sono resi colpevoli di violazione delle norme contenute nel relativo Codice Deontologico in quel momento vigente. Esse sono attualmente le seguenti:

- a) **Avvertimento**: semplice diffida a non protrarre la condotta scorretta né a ricadere nella mancanza commessa
- b) **Censura**: dichiarazione di biasimo per la scorrettezza compiuta
- c) **Sospensione dall'esercizio professionale** per un periodo non superiore ad un anno: inibizione temporanea ad esercitare la professione
- d) **Radiazione**: espulsione dall'Albo professionale, con il conseguente divieto di esercizio dell'attività professionale.

 Sempre la **legge 56/89** ha sicuramente caratterizzato un periodo di profondo cambiamento nella “rappresentazione sociale” dello Psicologo, che ha attualmente acquistato uno “status” di “professionista” riconosciuto, con alle spalle un percorso formativo di base costituito almeno da una **laurea universitaria specialistica**, un **tirocinio pratico annuale** ad essa aggiuntivo ed un successivo **Esame di Stato** necessariamente sostenuto e superato.

Concetti

Morale

Il termine *morale* deriva dal latino “*mos*”, che significa “*costume*”. Esso infatti descrive e definisce i **costumi**, gli **stili di vita**, i **comportamenti** ed i **pensieri** umani, con particolare riferimento rispetto a ciò che è considerato “**bene**” ed a ciò che invece è considerato “**male**”.

Proprio perché si riferisce ai “costumi”, che mutano da società a società e si modificano nel corso del tempo, la Morale non può essere unica ed immutabile per tutta l'Umanità, ma **cambia** da popolazione a popolazione e si modifica nel corso degli anni anche all'interno della stessa civiltà alla quale si applica. La Morale **non è un concetto statico** e definibile “a priori” una volta per tutte, ma “segue i tempi” per soddisfare le esigenze di sopravvivenza degli individui e delle comunità che essi costituiscono.

Etica

E' **quella parte della filosofia che studia la Morale**, cioè i costumi ed i comportamenti umani, **cercando di comprendere e definire i criteri in base ai quali è possibile valutare le scelte e le condotte degli individui e dei gruppi**, nonché le caratteristiche ed i contenuti delle dinamiche sociali, nel corso dei quali si definiscono e si ridefiniscono, in un continuo processo di verifica e di aggiustamento, i **valori**, i **principi** e le **regole** cui si richiamano i singoli ed i gruppi.

Deontologia


E' **l'insieme dei valori**, dei **principi**, delle **regole** e delle **consuetudini** che ogni **gruppo professionale si dà e deve osservare**, ed alle quali deve ispirarsi nell'esercizio della sua professione (cit. CD del Collegio Naz. dei Ragionieri e dei periti commerciali, 1983).

Codice deontologico


E' lo **strumento, scritto e reso pubblico**, che stabilisce e definisce le cosiddette “norme deontologiche”, vale a dire le concrete **regole di condotta** che devono necessariamente essere rispettate nell'esercizio di una specifica attività professionale. Si riferisce a una specifica Professione in un dato momento storico e all'interno di una ben individuata Società.

Differenza tra norme giuridiche precettive e di indirizzo

Si definiscono “norme giuridiche **precettive**” (o “primarie”) quelle norme che **regolamentano i comportamenti specifici degli individui** (es. Codice Penale, Codice Civile, Codice Deontologico ecc.) ➡ divieti + obblighi + possibilità, mentre si definiscono “norme giuridiche **d'indirizzo**” (o “di secondo grado”) quelle norme che prevedono e **regolano il “quadro complessivo”** all'interno del quale trovano il loro fondamento giuridico le norme che regolamentano i comportamenti specifici (Es.: Costituzione della Repubblica Italiana, Codice Civile, “Leggi-Quadro” ecc).

 Anche nell'ordinamento complessivo che riguarda gli aspetti deontologici della professione di Psicologo si hanno due tipi di norme:

- 1) norme deontologiche “di indirizzo” (o di secondo grado) (ad es. artt.28, 27, 26, 17 e 12 L. 56/89; art.2229 Codice Civile ecc.): sono quelle regole che istituiscono il nostro Ordine professionale e che conferiscono a tale Ordine la funzione di produrre e far applicare una specifica normativa deontologica ;
- 2) norme deontologiche “precettive” o primarie: sono quelle regole che definiscono ciò che è obbligatorio, ciò che è proibito e ciò che è permesso nell'esercizio dell'attività professionale di Psicologo, e che trovano la loro più specifica ed organica espressione nel testo del vigente Codice Deontologico degli Psicologi italiani.

 La professione di Psicologo fonda le sue regole deontologiche - cioè il complesso di regole di condotta che devono essere rispettate nell'attività professionale - sul **diritto** (il rispetto delle leggi), sull'**etica** (la coscienza e la morale) e sulla **prassi** (i comportamenti ripetuti e costanti della pratica psicologica, clinica e non solo).

Il Codice Deontologico

Il CD si compone di 42 articoli, suddivisi in 5 Capi:





- Capo I : “**Principi generali**” .
(dall'1 al 21 compreso);
- Capo II : “Rapporti con l'**utenza** e con la **committenza**” .
(dal 22 al 32 compreso);
- Capo III : “Rapporti con i **Colleghi**” .
(dal 33 al 38 compreso);

- Capo IV : “Rapporti con la **società**”.
(art. 39 e 40) ;
- Capo V : “**Norme di attuazione**”.
(art. 41 e 42).

Finalita' ispiratrici

- 1) **Tutela del cliente;**
- 2) **Tutela del professionista nei confronti dei Colleghi;**
- 3) **Tutela del gruppo professionale;**
- 4) **Responsabilità nei confronti della Società.**

Imperativi deontologici o principi generali

- 1) **Meritare la fiducia del cliente = onestà + integrità**
 concezione della professione come servizio + operare unicamente a vantaggio del cliente;
- 2) **Possedere una competenza adeguata a rispondere alla domanda del cliente**
 necessità di formazione permanente + capacità di autovalutazione + rifiutarsi di svolgere attività per le quali non ci si sente adeguatamente preparati;
- 3) **Usare con giustizia il proprio potere = rispetto e tutela dell'altro**
 saper rispettare e favorire le capacità decisionali del cliente, avendo come bene supremo da rispettare oltre ogni altro il benessere e la salute psicofisica del cliente e di eventuali terzi;
- 4) **Difendere l'autonomia professionale**
 rifiuto di ogni ingerenza esterna al “corpus” professionale nel controllo dell'attività del professionista Psicologo.

Valori e principi professionali generali

- 1) **Rispetto della Persona** = Ascolto, Collaborazione, “Servizio” = Rispetto dell'Altro
- 2) **Responsabilità** = Individuale, Professionale, Sociale
- 3) **Integrità** = Onestà, Probità = Chiarezza, Franchezza, Lealtà professionale e personale
- 4) **Autonomia Professionale** = Costruzione di un proprio sistema di riferimento, Interdipendenza, Collaborazione = Identità
- 5) **Competenza**, nel senso di Possesso di conoscenze, Impegno, Flessibilità, Conoscenza di sé , e quindi di Consapevolezza ed Autoconsapevolezza insieme.
- 6) **Promozione del benessere individuale e sociale = Tutela dell'Altro.**
 Quest'ultimo concetto ci rimanda peraltro direttamente al primo comma dell'art. 3 del vigente Codice Deontologico degli Psicologi Italiani: tale primo comma afferma infatti che “Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità”.

Principi deontologici comuni ai CD di area Occidentale

- 1) Rispetto della persona umana;
- 2) Responsabilità;
- 3) Integrità;
- 4) Autonomia professionale;
- 5) Competenza
- 6) Tutela dell'altro.

Principi deontologici fondamentali dello Psicologo del terzo millennio (in sintesi)

- 1) Rispetto di tutti i diritti fondamentali delle persone, come sancito dalla “Dichiarazione universale dei diritti umani”;**
- 2) Responsabilità individuale, professionale, sociale;**
- 3) Integrità, Onestà, Probità = Chiarezza, Franchezza, Lealtà a livello sia individuale sia professionale;**
- 4) Autonomia e identità professionale;**
- 4) Competenza (intesa sia come “consapevolezza” tecnica sia come “autocon-sapevolezza” delle proprie capacità e dei propri limiti);**
- 6) Promozione attiva del benessere individuale e sociale (tutto ciò a tutela complessiva dell'utente, del committente, del gruppo professionale e del singolo professionista);**
- 7) Rispetto di tutti i diritti fondamentali degli animali, come sancito dalla “Dichiarazione universale dei diritti degli animali”.**

Conoscenze specifiche essenziali per lo psicologo

- **Codice Deontologico degli Psicologi:** Parte I (Principi generali); parte II (Rapporti con i clienti); parte III (Rapporti con i colleghi);
- **Etica Professionale e Codice Deontologico di comportamento:** principi generali; rapporti con i clienti; rapporti con i colleghi;
- **Privacy** (legge 675/96 e sue successive ulteriori modificazioni ed integrazioni);
- **Copyright** (legislazione e suoi principi generali);
- Conoscenza almeno generale delle **norme Nazionali, Regionali** (limitatamente alla propria Regione di appartenenza) e **Provinciali** (limitatamente agli Psicologi operanti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano) che possono avere attinenza con la professione;

- Conoscenza almeno generale delle norme sulla **qualità** e dei principi che ne sono alla base;
- **Normative Comunitarie e qualità delle prestazioni dei professionisti** (utilizzabilità ed idoneità);
- **Netiquette**;
- Possedere ed utilizzare un proprio e personale account ad Internet ed indirizzo di **posta elettronica** per un rapido ed efficace scambio di informazioni con i Colleghi ed i Clienti (requisito sicuramente consigliato anche se oggi non ancora considerato come assolutamente indispensabile);
- Disponibilità a **consultare la posta elettronica** con una certa frequenza in relazione anche al numero di incarichi (requisito sicuramente consigliato anche se oggi non ancora considerato come assolutamente indispensabile).



“Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità”. (CD Psicologi Italiani, Art.3, primo comma)

➡ **etica attiva** = tutela di utente e committente; gruppo professionale; singolo professionista

➡ **etica come veicolo di capacità tecnica**: “Un dottore tecnicamente bravo è, per ricaduta, un dottore corretto. Un dottore deontologicamente scorretto non potrà, per ricaduta, che fornire prestazioni tecnicamente scadenti” (cit. Catello Parmentola).


➡ i concetti di “**deontologia**” e di “**qualità**” non possono in alcun modo essere disgiunti nell’ambito della professione dello psicologo.


La riservatezza, il segreto professionale e il consenso informato nell’attività sanitaria degli Psicologi italiani




La **Costituzione della Repubblica Italiana** tutela la riservatezza come diritto fondamentale dell’uomo (indipendentemente, quindi, dalla cittadinanza italiana), vietando ogni forma di ispezione o **perquisizione personale** (articolo **13**), proclamando l’inviolabilità del **domicilio** (articolo **14**) e garantendo “la libertà e la segretezza della **corrispondenza** e di ogni altra

forma di comunicazione“ (articolo**15**). Eccezioni sono previste solo “per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge“.

 L’Unione Europea, con la **direttiva del Parlamento Europeo** e del Consiglio dell’Unione **n. 95/46/CE del 24 ottobre 1995**, obbliga gli stati membri ad assicurare “la protezione delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche, in particolare della loro vita privata, rispetto al trattamento dei **dati personali**”.


 In attuazione di tale specifica direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea, il 31.12.1996 è stata emanata nel nostro Paese la **legge 675/96** “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali“, che si è posta, insieme a quanto previsto dalle nostre specifiche norme deontologiche e dalle nostre leggi penali già in precedenza vigenti, a salvaguardia dei diritti dei cittadini rispetto all’uso dei **dati personali**, compresi quelli forniti ai Servizi Sanitari pubblici e privati, alle organizzazioni sanitarie che li compongono e ad ogni singolo professionista che vi opera, incluso chi effettua prestazioni sanitarie all’interno di singoli studi libero-professionali privati.


 **!!!** Dal 1° Gennaio 2004 la Legge n. 675/96 è stata sostituita dal **Decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196** “Codice in materia di protezione dei dati personali“, che riorganizza e completa tutte le precedenti disposizioni nazionali emanate su questa materia. Secondo l’attuale normativa, i **dati personali** sono “proprietà” del soggetto al quale si riferiscono (che viene definito con il termine di “interessato”), e pertanto “**Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano**”


 Il D.Lgs. n. 196 del 30-6-2003 definisce 5 capisaldi per il trattamento dei dati personali. Secondo quanto da esso esplicitamente stabilito, i dati devono:


1. essere raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati solo compatibilmente con tali scopi;
2. essere esatti ed aggiornati;
3. essere pertinenti, completi, e non eccedenti rispetto al fine per cui sono stati conferiti;
4. essere conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un tempo non superiore agli scopi per cui sono stati raccolti o trattati;
5. essere trattati lecitamente e correttamente.


Definizioni (art.4 D.Lgs. 30.6.2003 n.196)


 **Interessato:** la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;


 **Dati identificativi:** i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;


 **Dato personale:** qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.


 **Dati sensibili:** i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

 **Dato anonimo:** il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;


 **Trattamento:** qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;


 **Comunicazione:** il dare conoscenza dei dati personali a uno o più **soggetti determinati diversi dall'interessato**, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;


 **Diffusione:** il dare conoscenza di dati personali a **soggetti indeterminati**, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.


 **Garante per la tutela delle riservatezza dei dati personali:** l'Autorità istituita dalla [legge 31 dicembre 1996, n. 675](#), di cui si specificano compiti e funzioni negli artt. 153 e seguenti del D.Lgs. n. 196 del 30-6-2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".


Punti rilevanti (art.4 D.Lgs. 30.6.2003 n.196)


 **Informativa.** Rimane fermo l'adempimento dell'informativa agli interessati preventiva al trattamento dei dati.


 **Consenso.** Il nuovo Codice della privacy sviluppa il principio del bilanciamento degli interessi con uno snellimento degli adempimenti dovuti alle Aziende ed ai Professionisti.

 **Notificazione.** Una delle principali semplificazioni introdotte dal D.Lgs. n. 196 del 30-6-2003 riguarda l'adempimento della notificazione al Garante, ovvero dell'atto con cui l'impresa, il professionista o la pubblica amministrazione segnala all'Autorità i trattamenti di dati che si intendono effettuare. Mentre con l'originale impianto della legge 675/1996, e le successive modificazioni, dovevano notificare tutti i soggetti non esplicitamente esentati, nel testo unico si rovescia l'impostazione e si indicano solo i pochi casi nei quali la notifica va effettuata. La notifica dovrà essere effettuata solo in particolari casi di trattamento di dati sensibili (specie se sanitari) con determinate modalità d'uso. Non solo diminuiscono le ipotesi di notifica obbligatoria, ma vengono snellite anche le modalità della stessa: solo per via telematica, seguendo le indicazioni del Garante quanto all'utilizzo della firma digitale.

 **Sanità.** In ambito sanitario, si semplifica l'informativa da rilasciare ai pazienti e si consente di manifestare il consenso al trattamento dei dati con un'unica dichiarazione resa al medico di famiglia o all'organismo sanitario (il consenso vale anche per la pluralità di trattamenti a fini di salute erogati da distinti reparti e unità dello stesso organismo, nonché da più strutture ospedaliere e territoriali). E' comunque necessario che le informazioni essenziali vengano date per iscritto, con linguaggio chiaro e che siano complete ed esaustive. Non è pertanto accettabile che l'informativa sia redatta come una semplice liberatoria formale, poiché il consenso dell'interessato al trattamento deve essere libero ed informato. Il D.Lgs. n. 196 del 30-6-2003 prevede quindi che le strutture sanitarie pubbliche adottino le misure adeguate per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato. Per il settore sanitario vengono inoltre codificate misure per il rispetto dei diritti del paziente: distanze di cortesia, niente appelli nominativi dei pazienti in sala di attesa, certezze e cautele nelle informazioni telefoniche e nelle informazioni sui malati ricoverati, estensione delle esigenze di riservatezza anche agli operatori sanitari non tenuti al segreto professionale.


Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione. (CD Psicologi Italiani, Art.15)

 **Segreto professionale:** Il segreto professionale viene sancito dal Codice Penale e dai Codici Deontologici, ed attiene al diritto/dovere del singolo professionista di non rivelare a terzi fatti, informazioni o dati appresi da un determinato soggetto in ragione del rapporto professionale instaurato con lo stesso, a meno che non sussista una "giusta causa"


 **Privacy:** diritto di ogni persona alla riservatezza dei propri dati sia personali sia "sensibili" come essi sono definiti dalla Legge 675/1996 e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.


Il trattamento dei dati personali di tipo generico (es. data e luogo di nascita – residenza, domicilio o recapito) **è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.** Il consenso è validamente prestato solo se è


espresso liberamente, in forma specifica e documentata **per iscritto**, e se sono state date all'interessato (cliente-committente) – per iscritto ovvero verbalmente – le seguenti informazioni:


- sulle finalità (per l'espletamento dell'incarico professionale) e modalità del trattamento cui sono destinati i “dati personali”;
- sulla necessità del conferimento di tutti quei dati che sono indispensabili per l'assolvimento dell'incarico professionale;
- circa l'ambito professionale di comunicazione o diffusione dei dati stessi;
- sui diritti dell'interessato (cliente-utente) circa il trattamento dei suoi dati personali: diritti elencati nell'art. 13 della legge;
- il nome e l'indirizzo del “responsabile” – ove sia una persona diversa dal libero professionista quale “titolare” dei dati – del trattamento dei dati.

LA DEONTOLOGIA IN PSICOLOGIA GIURIDICA E FORENSE

 L'attività dello Psicologo in ambito forense si esplica in almeno tre settori fondamentali di intervento: quello **Penale**, quello **Civile** e quello **Minorile**. Inoltre, essa può essere richiesta in particolari circostanze anche nell'ambito della giustizia **Amministrativa** ed in quella **Ecclesiastica**: in tutti questi settori, pertanto, essa deve prestare particolare attenzione non solo agli aspetti tecnici attraverso i quali si esprime, ma anche a quelli deontologici e metodologici che ne sono alla base.


 Lo psicologo che viene chiamato ad operare in tali contesti ricopre il ruolo di **esperto**; come esperto, i ruoli maggiormente rivestiti nello specifico ambito forense sono quelli di **consulente** e di **perito**.

 La Deontologia che si applica all'esperto che opera per la ricerca della verità e della giustizia non varia, nei suoi principi di fondo, sulla base del fatto che si tratti di un'indagine esperita nell'ambito Penale o in sede Civile. Variano invece, anche sensibilmente, le norme che regolano l'indagine stessa, dalla nomina dell'esperto, al compimento delle attività, fino al deposito della relazione scritta.

 Nell'ambito **penale**, l'esperto incaricato dal Giudice è indicato come "**perito**", e l'attività da questi svolta, racchiusa nelle pagine di una relazione, è indicata come "**perizia**".


Il Giudice nomina il perito, con un'ordinanza che viene notificata. Successivamente alla notifica il perito nominato viene convocato in tribunale alla presenza degli avvocati di parte e viene informato relativamente all'intervento che gli è richiesto, rispetto al quale dovrà presentare la perizia entro un termine prestabilito che non può essere superiore ai 90 giorni.


Le parti hanno, a loro volta, la possibilità di nominare propri consulenti. Il Consulente Tecnico nominato dal Pubblico Ministero, in ambito penale, è quindi definito "**Consulente Tecnico del Pubblico Ministero**" (**C.T./P.M.**).


 Nell'ambito **civile**, l'esperto incaricato dal Giudice è indicato come "**C.T.U.**", acronimo di "**Consulente Tecnico d'Ufficio**", e l'opera da questi svolta, che alla fine si concretizza con la sua relazione, è indicata come "C.T.U.", acronimo questa volta di "**Consulenza Tecnica d'Ufficio**".


Il Giudice nomina il C.T.U. con un'ordinanza che viene notificata attraverso un ufficiale Giudiziario. Successivamente alla notifica, il C.T.U. nominato viene convocato in tribunale alla presenza degli avvocati di parte e viene informato relativamente all'intervento che gli è richiesto, rispetto al quale dovrà presentare la perizia entro un termine prestabilito che varia dai 60 ai 90 giorni.


Gli avvocati di parte hanno anche in questo caso, a loro volta, la possibilità di nominare ciascuno un **Consulente Tecnico di Parte** (**C.T.P.**).

 Ove l'esperto sia stato incaricato dai legali direttamente nominati da una delle parti (nell'ambito civile, dal procuratore delle parti, attore o convenuto; nell'ambito penale, dal difensore dell'imputato o da altra parte), egli sarà quindi sempre indicato, sia in ambito civile che penale, come "**C.T.P.**", (ossia "**Consulente Tecnico di Parte**"), e "**Consulenza**" sarà a sua volta definita l'attività che egli avrà svolto e successivamente racchiuso nella sua relazione finale.

 È indubbio che il perito d'ufficio o il C.T.U., sia nell'ambito penale che in quello civile, abbiano maggiori strumenti, per l'espletamento dell'incarico, che non i Consulenti Tecnici di Parte. Ad esempio, in ambito penale, il perito può non solo visionare, ma addirittura ritirare documenti che costituiscono corpo di reato, mentre il C.T.P. non può disporre di tali documenti se non alla presenza di un organo di controllo. Ciò in quanto il C.T.U. ed il Perito sono a tutti gli effetti "pubblici ufficiali", con tutto quanto ne consegue dal punto di vista degli obblighi e dei poteri ad essi riferiti, mentre il ruolo ricoperto dal Consulente Tecnico di Parte non si uniforma invece a tale fattispecie.

 La consulenza tecnica e la perizia, in sintesi, rappresentano alcune delle possibili fonti di convincimento del Giudice.

 Solo al Giudice compete di scegliere il proprio consulente ed alla coscienza di quest'ultimo di accettare incarichi compatibili con le proprie capacità.

 Se la delicatezza o la complessità del caso lo richiede, può anche affidare l'incarico a più esperti, che formeranno così un "**collegio di periti**" (o "collegio peritale").

🔍 Nel caso si renda necessario un **accertamento parallelo** di un altro esperto, il perito segnalerà tale esigenza al Giudice, che nominerà un perito nella disciplina richiesta e che risponderà autonomamente all'incarico affidatogli. Nei casi in cui il perito non esegua in modo corretto questa procedura, potrebbe essere ritenuto negligente, al pari di chi non procede regolarmente al suo ufficio, ed essere quindi **sollevato dall'incarico e soggetto a sanzione**.

🔍 L'attività peritale si presenta quindi come strumento per ricercare la verità, utilizzato non direttamente dal Giudice, ma attraverso l'opera di una terza persona, la quale deve essere fornita di particolari cognizioni tecniche e scientifiche. In tal modo, la consulenza tecnica si pone al di fuori delle parti ed assume così una funzione di garanzia.

🔍 Il perito d'ufficio, in ragione di quanto da egli stesso accertato, può determinare **azioni giudiziarie** che andranno a ripercuotersi nella sfera dei diritti patrimoniali e, soprattutto, personali di determinati soggetti, sotto i profili civile e penale. Il perito d'ufficio, quindi, deve rispondere ai limiti che gli provengono sia da quanto sancito dalla legge, sia da forti esigenze etico-morali, che si manifestano principalmente nell'adesione a un "codice" deontologico inciso nella coscienza non solo di ciascun professionista, ma anche di ciascun uomo.

🔍 Nel nostro Paese, inoltre, un utilissimo strumento a disposizione degli Psicologi che esercitano la loro attività nell'ambito della Psicologia Giuridica è rappresentato dalle cosiddette "**Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense**", approvate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica a Roma il 17 gennaio 1999 e dall'Assemblea dell'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica a Torino il 15 ottobre 1999. Tali disposizioni non sono sostitutive del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.

Perizie e consulenze su persone minorenni o interdette

🔍 Come regola generale, prima di sottoporre ad una perizia un minore da parte di uno Psicologo/Psicoterapeuta, **occorre avere il consenso di tutti e due gli esercenti la potestà genitoriale**, anche nel caso di un "**affido disgiunto esclusivo**" e con la sola eccezione di una perizia o una C.T.U. per la quale il perito Psicologo è stato nominato dal Giudice.

Una perizia psicologica non è infatti da considerarsi in alcun modo come un'attività routinaria o priva di particolari implicazioni, ma è un atto professionale estremamente complesso e di particolare importanza e significatività per la vita interiore di chi ne è oggetto.

🔍 La necessità di un accordo completo di tutti e due i genitori non nasce solo da esigenze legali o deontologiche, ma anche da esigenze squisitamente tecniche: non appare infatti possibile farsi un'idea precisa della realtà psichica di un minore se non lo si inquadra nel suo contesto affettivo complessivo, e se non vi è il consenso di entrambi i genitori non è poi di conseguenza possibile

capire come stanno veramente le cose per quanto riguarda ambedue le singole situazioni dei due genitori.





Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.


Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'Autorità Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale.


Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.

(CD Psicologi Italiani, Art.31)

 Nel caso di una **C.T.P.**, infine, ognuno dei due genitori è ovviamente libero di scegliersi il proprio Consulente Psicologo, ma **ognuno di questi Consulenti di Parte non può periziare direttamente il bambino**: il minore lo incontra solo il C.T.U., e non i C.T.P., altrimenti tre esperti in una volta possono costituire per il bambino una situazione stressante, per non dire a volte anche traumatica. Ovviamente i C.T.P. ed il C.T.U. si mettono poi d'accordo sugli aspetti specifici, caso per caso, nell'ambito di una reciproca relazione professionale deontologicamente corretta.


 Analoghe considerazioni, infine, possono essere svolte relativamente al tema della "**presa a carico**" di un minore da parte di uno psicologo o di uno psicoterapeuta in situazioni nelle quali non vi è accordo tra i due genitori, o quando addirittura vi è una separazione in corso o già avvenuta. Infatti, in base al comma 2 dell'art. 316 del Codice Civile, "la potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori"; il comma 3 prevede poi che " In caso di contrasto.... ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al Giudice". Tuttavia, in caso di separazione trova applicazione l'art. 155 comma 3 c.c., in base al quale "il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del Giudice, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi".


 Prima di procedere ad una presa a carico di un minore da parte di uno psicologo/psicoterapeuta, **sarebbe sicuramente preferibile avere il consenso di tutti e due gli esercenti la potestà genitoriale, anche nel caso di un "affido disgiunto esclusivo"** e con la sola eventuale eccezione di una prestazione per la quale lo psicologo o lo psicoterapeuta è stato direttamente richiesto dal Giudice.

 Primario compito di uno Psicologo che si trovi a gestire una situazione di questo tipo dovrà essere quello di affiancare al **diretto lavoro con il minore**, ogni volta che ciò sia possibile e con tutti i limiti che ogni singola situazione può presentare al riguardo, anche **un'opera di coinvolgimento e di sensibilizzazione di ciascuno dei due genitori**, sulla base del comune

obiettivo di operare congiuntamente al fine di garantire al minore stesso le maggiori opportunità possibili di un completo ed armonico sviluppo della propria personalità individuale.

Linee guida di deontologia professionale nei percorsi di selezione e valutazione del personale

 Nell'ambito di queste attività l'esperto assume importanti responsabilità professionali sia rispetto alla correttezza delle procedure utilizzate in rapporto ai **soggetti valutati**, sia nei confronti dei **soggetti committenti**.

 Occorre operare una distinzione fra percorsi di selezione di **candidati esterni** e percorsi di valutazione del **personale interno** all'Organizzazione, così come alla distinzione fra le situazioni che si trovano a gestire rispettivamente un **esperto che opera all'interno dell'Organizzazione committente** e un **esperto che riveste una posizione di consulente esterno**.

Valori e principi professionali

1. Responsabilità'

Responsabilità individuale. Nella professione si maturano dei **diritti** ma si è anche titolari di **obblighi**. E di questi obblighi si deve rendere conto per quanto riguarda le conseguenze che il proprio operato può determinare nei confronti delle persone e delle attività affidate. Il valore responsabilità rimanda, quindi, alla **consapevolezza di un vincolo personale con gli impegni assunti** o accettati anche quando non si è avuta la libertà di rifiutarli.

Responsabilità professionale. L'esperto di selezione e valutazione agisce secondo **standard professionali**, aderisce ai **doveri professionali** del ruolo, accetta le **responsabilità** relative al suo comportamento e adatta i propri metodi ed i propri bisogni ai differenti gruppi di persone. Collabora con altri professionisti e istituzioni per operare al meglio nell'interesse dei propri clienti,

committenti, altri destinatari dei propri servizi, in particolare nei confronti dei candidati.

Responsabilità sociale. La responsabilità vuole essere anche una caratteristica sociale, che contribuisce alla percezione della professione e genera **visibilità** perché in grado di sviluppare **qualità** nell'attività svolta nei confronti del cliente (committente e candidato) e della persona. Gli esperti di selezione e valutazione sono quindi interessati al consenso etico della condotta scientifica e professionale dei loro colleghi e, quando è opportuno, si consultano con loro al fine di prevenire ed evitare comportamenti non etici. Essi sono consapevoli delle loro responsabilità scientifiche e professionali nei confronti della società in cui vivono e lavorano. Si adoperano per evitare l'uso improprio del lavoro e applicano le loro conoscenze, maturate attraverso un continuo **aggiornamento** e **perfezionamento di studi e tecniche scientifiche**, al fine di eliminare le cause che impediscono la crescita della persona.

2. Integrità'

Integrità professionale. L'integrità fa riferimento all'agire di tipo tecnico, quello più squisitamente professionale, e diventa **rigore metodologico, disciplina, acquisizione di criteri di sistematicità e di razionalità**. Nel fare questo gli esperti di selezione e valutazione sono **onesti, giusti e rispettosi degli altri**.

Integrità personale. L'integrità personale fa riferimento ad un richiamo etico e deve essere intesa come **serietà**, come **trasparenza**, sia nei confronti del committente che del candidato.

3. Autonomia

Essere autonomi significa riuscire a sviluppare un ruolo di autorità rispetto a sé stessi e costruire un proprio sistema di riferimento. Autonomia significa liberarsi dalle forme negative della dipendenza (il compiacimento, la ricerca a tutti i costi dell'approvazione,...), dalla controdipendenza (difensività, proiezione sugli altri dei problemi e delle responsabilità,...), dall'indipendenza come forma di estraneità e di autosufficienza in cui la relazione è negata all'origine. Resta l'interdipendenza come unica configurazione relazionale che mantiene la finalità primaria quella di preservare e far evolvere il rapporto.

4. Competenza

Competenza significa:

- conoscenza di sé (qualità, limiti, pregiudizi)
- flessibilità
- possesso di conoscenze
- impegno (tensione al miglioramento)

5. Cura dell'altro

Rifuggire dalle difese offerte dal ruolo. Prendersi cura vuole anche dire non interagire con l'altro protetti dalla posizione sicura data dal ruolo e gestire

la asimmetria del rapporto governando sia il rischio di imposizione e controllo, che quello della permissività e dell'assenza di regole. Prendersi cura vuole anche dire evitare un atteggiamento "oracolare", in cui il selezionatore legge significati nascosti o impone all'altro il ruolo di chi viene sostenuto riservando a se stesso la funzione di chi "cerca di fare il bene".

La relazione con l'altro come relazione d'aiuto. Se l'azione del curare comporta, attraverso la relazione con l'altro, una crescita, la selezione diventa anche relazione d'aiuto. Relazione di aiuto che si fonda su una specifica caratteristica: aiutare l'altro a comprendere la situazione e a gestire il rapporto con piena responsabilità. Chi fa selezione deve rifiutare la tentazione di indebolire l'altro attraverso la propria direttività e competenza. Le soluzioni devono venire per quanto possibile dalla persona in selezione: l'aiuto consiste nel rendere possibile la attivazione o l'organizzazione di tutte le risorse possedute.

6. Rispetto dell'altro

Ascolto. Molte possono essere le dimensioni del rispetto. Ma si può parlare di rispetto solo quando è presente la volontà di ascolto che si fa disposizione verso l'altro e sensibilità interpersonale. L'ascolto favorisce la sensibilità diagnostica e la comprensione della mentalità, degli interessi, dei bisogni e delle prospettive degli altri.

Collaborazione. Gli esperti di selezione e valutazione conoscono le differenze di potere, reali e attribuite, che caratterizzano la selezione e non sfruttano, ingannano o si approfittano degli altri prima durante o dopo tale relazione professionale. Rispetto significa collaborazione, cioè apertura, disponibilità genuina a discutere, confrontarsi, operare con l'altro. Gli esperti di selezione e valutazione si sottraggono, quindi, al gioco di scambiare informazioni non condivise, di sottrarre dati, di non comunicare, di fare promesse irrealistiche.

Servizio. Il rispetto diventa anche desiderio di aiutare e "servire" gli altri, scoprendone e soddisfacendone successivamente le necessità.

ANALISI DELLA DOMANDA che il committente pone allo psicologo

Competenze necessarie



Conoscenze

1. Conoscenza dei **modelli** e delle **prassi di consulenza**, della loro applicabilità in relazione a specifici contesti, degli obiettivi che perseguono e dei risultati che ottengono.
2. Conoscenza del **concetto di cultura organizzativa**
3. Conoscenza di un modello **di analisi delle Organizzazioni** da punto di vista strutturale, funzionale, psicosociale.



Capacità

Capacità di **riconoscere gli aspetti impliciti della domanda**, relativi sia all'utilizzo secondario che l'Organizzazione, anche inconsapevolmente, può perseguire attraverso l'intervento, sia al ruolo che è attribuito al consulente

entro il sistema di rapporti che esiteranno dalla realizzazione dell'intervento di selezione e valutazione.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI

Nel caso della **ricerca del personale**, ci si riferisce alle fasi di reclutamento dei candidati, ad esempio attraverso inserzioni o ricerca per elenchi, di screening dei curricula, di contatto telefonico preliminare alla fase selettiva; nel caso di **processi di valutazione di personale interno**, ci si riferisce alle fasi di divulgazione interna delle informazioni, di convocazione, di presentazione del percorso di valutazione al personale coinvolto così come a quello non coinvolto.

Competenze necessarie



Conoscenze

- Conoscenza del ruolo professionale di riferimento (mansioni, funzioni, obiettivi, rapporto con altri ruoli).
- Conoscenza dei principali pregiudizi e aspettative che possono essersi formati nei candidati sul percorso di selezione o di valutazione.



Capacità

- Capacità di informare e formare adeguatamente sul ruolo professionale di riferimento le persone coinvolte nel processo di screening dei curricula e nella fase di contatto telefonico.
- Capacità di elaborare un'inserzione chiara.
- Capacità di gestione (intesa come capacità di cogliere, analizzare, rispondere in modo chiaro, non ambiguo né oppositivo) degli eventuali pregiudizi e delle aspettative dei candidati sul percorso di selezione o valutazione.

GLI STRUMENTI DELLA SELEZIONE

(test, esercitazioni individuali e di gruppo)

Competenze necessarie



Conoscenze

- Conoscenza di un ventaglio differenziato di **strumenti testologici**, al fine di garantire una scelta mirata e adeguata degli strumenti rispetto ai profili professionali da indagare.
- Conoscenza delle **basi teoriche del testing psicologico: validità, attendibilità, probabilità di errore.**
- Conoscenza di un **modello di analisi dei ruoli professionali.**
- Conoscenza delle **metodologie di elaborazione dei profili professionali.**

- Conoscenza delle principali teorie **e tecniche di costruzione di test**.
- Conoscenza dei principali **modelli generativi delle esercitazioni individuali** (presa di decisioni, problem solving, comunicazione, creatività, pianificazione, ecc.).
- Conoscenza delle principali **teorie sui gruppi e le relative dinamiche**.



Capacità

- Capacità di **interpretare le caratteristiche di validità e attendibilità** degli strumenti utilizzati.
- Capacità di **individuare la corrispondenza fra attitudini e caratteristiche indagate dallo strumento**, da un lato, ed **elementi del profilo di ruolo**, dall'altro.
- Capacità di **filtrare** dalla complessità di un profilo testologico quelle **informazioni e quegli elementi specificamente inerenti alle caratteristiche** (atteggiamenti, attitudini, competenze) **del ruolo professionale concordato**.
- Capacità di **leggere le dinamiche di gruppo**.
- Capacità di **tradurre i modelli teorici di riferimento in categorie applicative di osservazione**.

IL COLLOQUIO DI SELEZIONE

Il colloquio è **una conversazione tra esperto e candidato** finalizzata all'acquisizione di sufficienti elementi di **valutazione di idoneità** delle caratteristiche, idee, aspirazioni, motivazioni, opinioni ed esperienze del candidato stesso rispetto ad una posizione specifica o agli obiettivi di un percorso di valutazione, **sulla base di indicazioni delineate dalla committenza**.

Competenze necessarie



Conoscenze

- Conoscenza della **dinamica relazionale e comunicativa**.
- Conoscenza delle **tecniche di intervista strutturata**, degli **strumenti, metodologie e riferimenti del colloquio**.
- Conoscenza **di sé**, delle proprie **modalità relazionali** e delle proprie **reazioni**.
- Conoscenza della posizione e del **contesto di riferimento** (quando le informazioni relative possono essere accessibili).



Capacità

- Capacità di **utilizzare la competenza psicologica con finalità non terapeutiche**.
- **Empatia** come capacità di cogliere i "segnali" dell'altro avendo a disposizione un **tempo limitato**.

- **Capacità di ascolto e comunicazione.**
- **Capacità di analisi**, relativa ai diversi aspetti della vita del selezionato.
- **Capacità espositiva** intesa come capacità di utilizzare linguaggi diversi, facendosi comprendere dal candidato.
- Capacità **consulenziali**.
- Capacità **diagnostiche e valutative**.
- Capacità di **riconoscere e gestire le proprie reazioni emotive e i propri pregiudizi** nel rapporto col candidato.

RESTITUZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI

E' il processo di rielaborazione e restituzione dei dati rilevati e rilevanti del processo di valutazione/selezione. Solitamente, la sintesi di questi dati costituisce la base per il **report** al committente e all'utente.

Competenze necessarie



Conoscenze

- Conoscenza delle problematiche connesse alla **tutela della privacy**, sia relative alla normativa vigente, sia relative più globalmente al rispetto della persona.
- Conoscenza dei **meccanismi di difesa** che la persona utilizza anche inconsapevolmente ad autotutela.



Capacità

- Capacità di ricondurre a **sintesi globale** gli elementi emersi lungo il processo di valutazione senza tralasciare particolari rilevanti.
- Capacità di utilizzare forme e **linguaggi di restituzione adatti a essere compresi dalla committenza e dagli utenti** conservando al tempo stesso la specificità degli elementi tecnico professionali.

PUBBLICITA' DELLE ATTIVITA'

OGGETTO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

(Approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi Italiani in data 09 .12.1999)

Art. 1 DEFINIZIONE GENERALE

La pubblicità delle attività psicologiche va intesa e realizzata come **servizio** per l'informazione alla collettività.

In tale prospettiva **il messaggio deve essere veritiero e formulato in termini oggettivi, senza alcuna finalità promozionale**, nel rispetto del decoro professionale, conforme ai criteri della serietà scientifica ed alla tutela dell'immagine della professione.

Art. 2 FORME DI PUBBLICITA'

Agli psicologi iscritti all'Ordine che operano sul territorio nazionale è consentita la pubblicità mediante **targhe** apposte sull'edificio in cui viene svolta l'attività professionale, nonché mediante **inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli elenchi generali di categoria, attraverso i periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie** ed attraverso **giornali quotidiani e periodici di informazione**.

La pubblicità è consentita anche sulle **pagine WEB di Internet**.

Contenuto delle informazioni pubblicitarie

Art. 3 CONTENUTO DELLE INFO PUBBLICITARIE

Le targhe e le inserzioni di cui all'art. 2 possono contenere soltanto le seguenti indicazioni:

a. - nome, **cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito** del professionista, **orario delle visite o di apertura**;

b. - **titoli di studio e professionali**. Dopo il titolo può essere menzionato l'indirizzo specifico seguito nel corso di laurea, nei termini qui riportati in via esemplificativa: "dottore in psicologia indirizzo applicativo"; "dottore in psicologia ad indirizzo sperimentale"; "dottore in psicologia ad indirizzo di psicologia generale e sperimentale"; "dottore in psicologia ad indirizzo di psicologia dello sviluppo e dell'educazione"; "dottore in psicologia del lavoro e delle organizzazioni";

c. - **titoli di specializzazione e/o di formazione post lauream**.

L'uso della qualifica di specializzazione è consentito a coloro che abbiano conseguito il relativo diploma, senza abbreviazioni che possano indurre in errore o in equivoco.

Alla indicazione della specializzazione possono essere aggiunte quelle dell'indirizzo formativo teorico - clinico seguito, del settore di attività, del setting di riferimento o dell'ambito di intervento.

Per quanto riguarda l'indirizzo formativo teorico - clinico possono essere utilizzate diciture quali: "psicoanalitico", "psicologo-analitico", "sistemico", "cognitivo comportamentale", "analitico transazionale".

Per quanto riguarda il setting o l'ambito d'intervento possono essere usate diciture quali:

"terapia individuale", "terapia di gruppo", "terapia familiare e/o di coppia", "terapia infantile e/o dell'adolescente".

L'uso delle espressioni di cui ai comma precedenti è consentito a condizione che sia fornita al Consiglio Regionale competente la documentazione sulla specifica formazione conseguita e/o sulla attività svolta nella disciplina di riferimento, ovvero nel settore in cui si intende esercitare, per un periodo per lo meno pari alla durata legale del relativo corso universitario e comunque non inferiore a tre anni.

E' vietato l'uso di titoli conseguiti all'estero se non riconosciuti dallo stato italiano;

d. - titoli di carriera e accademici in ambito psicologico.

Può essere menzionata la disciplina di insegnamento e l'istituto scolastico o universitario di riferimento, specificando la qualifica, se, cioè, professore ordinario, associato, incaricato e via dicendo;

e. - onoreficenze concesse o riconosciute dallo stato.

Art. 4 ATTIVITÀ SANITARIA E NON IN AMBITO PSICOLOGICO

La professione di psicologo comprende attività che attengono a due aree e/o competenze, quella non sanitaria in ambito psicologico e quella sanitaria in ambito psicologico e psicoterapeutico.

L'informazione pubblicitaria non sanitaria, non contemplata dalla legge 175/92 e successive modificazioni, **non è soggetta alle disposizioni sull'autorizzazione del Sindaco e deve essere sottoposta al parere del Consiglio Regionale competente** secondo le procedure e le modalità previste all'art. 7.

L'informazione pubblicitaria dell'attività sanitaria, disciplinata dalla legge 175/92 e successive modificazioni, **deve essere autorizzata dal Sindaco**, in conformità alle procedure ed alle modalità previste all'art.7.

Art. 5 CONTENUTO DELL'INFORMAZIONE PUBBLICITARIA DELL'ATTIVITÀ NON SANITARIA

Le targhe, e le inserzioni di cui all'art. 2 riguardanti l'attività non sanitaria in ambito psicologico possono contenere le indicazioni specificate all'art. 3, in quanto applicabili. In particolare, può essere indicata lo specifico **settore dell'attività professionale**, nei termini qui riportati in via esemplificativa: "psicologia del lavoro e dell'organizzazione; "psicologia dello sport"; "psicologia dei contesti educativi"; "psicologia di comunità"; "psicologia giuridica"; "psicologia ambientale"; "ricerca psicologica".

Per l'uso di tali espressioni deve essere presentata, unitamente alla domanda indirizzata al Consiglio Regionale competente di cui all'art. 7, la documentazione dalla quale risulti avere conseguito una specifica formazione, ovvero avere svolto attività nel settore indicato per un periodo complessivamente non inferiore alla durata legale dei relativi corsi universitari di specializzazione.

Art. 6 CONTENUTO DELL'INFORMAZIONE PUBBLICITARIA DELL'ATTIVITÀ SANITARIA

Gli iscritti all'albo che esercitano l'attività sanitaria sono tenuti ad osservare il presente atto di indirizzo e le disposizioni della legge 175/92 e successive modificazioni, in quanto applicabili.

Le targhe e le inserzioni di cui all'art. 2 possono contenere soltanto le indicazioni previste all'art. 3.

Gli iscritti all'albo che abbiano ottenuto il riconoscimento ad esercitare l'attività psicoterapeutica ai sensi dell'art. 35 della legge 56/89 possono usare la dicitura psicologo – psicoterapeuta.

Art. 7 AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO E PARERE DELL'ORDINE

Per **l'informazione pubblicitaria relativa all'attività sanitaria** necessita **l'autorizzazione del Sindaco**, che la rilascia **previo nulla osta del Consiglio Regionale o Provinciale** presso il cui albo è iscritto il richiedente.

Quando l'attività professionale, a cui si riferisce l'informazione pubblicitaria sia svolta in Regione o in Provincia diversa da quella di iscrizione all'albo professionale, il nulla osta è rilasciato dal Consiglio della Regione o della Provincia in cui viene diffuso l'annuncio medesimo.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale, **il professionista deve inoltrare domanda al Consiglio Regionale o Provinciale competente**, corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche estetiche e dei contenuti dell'annuncio pubblicitario e della documentazione comprovante i titoli e le attività menzionate. Inoltre deve essere depositata la documentazione probante sugli indirizzi indicati e sulla formazione conseguita. Il Consiglio trasmette la domanda al Sindaco, con il proprio nulla osta, entro 30 giorni dalla data di presentazione.

Per **l'informazione pubblicitaria relativa all'attività non sanitaria** è necessario il parere favorevole del **Consiglio Regionale o Provinciale** competente.

La domanda va inoltrata al Consiglio della Regione o della Provincia in cui viene diffuso l'annuncio medesimo corredata dagli stessi dati e dalla stessa documentazione di cui al comma 3.

Trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda di parere, senza che il Consiglio si sia espresso in merito, il parere si deve intendere come favorevole. Analoga procedura deve essere osservata per la pubblicità diffusa via Internet. Il contenuto del messaggio deve essere formulato nei termini definiti agli artt. 3 e 5.

L'autorizzazione del Sindaco ed il parere del Consiglio Regionale o Provinciale dell'Ordine debbono essere rinnovati solo qualora siano apportate modifiche al testo originario dell'informazione pubblica.

Per l'iscrizione sulle carta intestata e sui biglietti da visita che debbono essere quelle specificate all'art. 3 non è necessario nè l'autorizzazione del Sindaco nè il parere del Consiglio Regionale dell'Ordine.

Art. 8 ASSOCIAZIONI TRA PROFESSIONISTI

Le disposizioni degli artt. 2, 3, e 7 si applicano anche alle associazioni tra professionisti in qualsiasi forma costituite.

Dopo le diciture relative al tipo d'associazione, come previsto dallo statuto costitutivo, debbono essere riportati nel messaggio pubblicitario i nomi e i cognomi degli psicologi associati, con la possibilità di utilizzare le altre locuzioni di cui agli artt. 3, 4 e 5.

Art. 9 CARATTERISTICHE ESTETICHE

Per le caratteristiche estetiche delle targhe, delle insegne e delle inserzioni, si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui al decreto del Ministro della Sanità del 16 settembre 1984 n° 657.

Art. 10 SITUAZIONI DI ABUSO; PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E SANZIONI

Gli esercenti la professione di psicologo che effettuino pubblicità nelle forme consentite **senza l'autorizzazione**, ovvero senza parere del Consiglio Regionale o Provinciale dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare

ed assoggettati **alla sanzione disciplinare della censura o della sospensione da uno a sei mesi.**

Se la pubblicità, non autorizzata o priva del prescritto parere, contiene indicazioni false, la sospensione è da sei mesi ad un anno.

Alla stessa sanzione sono assoggettati gli psicologi che effettuino la pubblicità, a qualsiasi titolo, con **forme e mezzi non disciplinati dal presente atto di indirizzo.**

Codice deontologico

Capo I - Principi generali



Articolo 1

Le regole del presente Codice deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all'Albo degli psicologi.

Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza, e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.



Articolo 2

L'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare.



Articolo 3

Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità.

In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace.

Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di **evitare l'uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale.**

Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.



Articolo 4

Nell'esercizio della professione, **lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori;** non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.

Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi.

Quando sorgono conflitti di interesse tra l'utente e l'istituzione presso cui lo psicologo opera, questo ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto. In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell'intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell'intervento stesso.



Articolo 5

Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad **aggiornarsi** nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera. **Riconosce i limiti della propria competenza** ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.

Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e **non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.**



Articolo 6

Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua **autonomia professionale** ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine.

Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava.

Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.



Articolo 7

Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni

dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all'occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici, **esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.**



Articolo 8

Lo psicologo **contrasta l'esercizio abusivo della professione** come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e **segnala al Consiglio dell'Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza.**

Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.



Articolo 9

Nella sua **attività di ricerca** lo psicologo è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo **consenso informato**, anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso.

Nell' ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, lo psicologo ha l'obbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l'autorizzazione all'uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la **potestà genitoriale o la tutela**, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta.

Deve essere tutelato, in ogni caso, il **diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all'anonimato.**



Articolo 10

Quando le attività professionali hanno ad oggetto il **comportamento degli animali**, lo psicologo si impegna a rispettarne la natura ed a evitare loro sofferenze.



Articolo 11

Lo psicologo è strettamente tenuto al **segreto professionale**. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.



Articolo 12

Lo psicologo si astiene dal rendere **testimonianza** su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale.

Lo psicologo può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, **esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione**. Valuta, comunque, l'opportunità di fare uso di tale consenso, considerando **preminente la tutela psicologica dello stesso**.



Articolo 13

Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto.

Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.



Articolo 14

Lo psicologo, nel caso di intervento su o attraverso **gruppi**, è tenuto ad informare, nella fase iniziale, circa le regole che governano tale intervento. È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.



Articolo 15

Nel caso di **collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale**, lo psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.



Articolo 16

Lo psicologo redige le **comunicazioni scientifiche**, ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da **salvaguardare in ogni caso l'anonimato del destinatario della prestazione**.



Articolo 17

La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale.

Tale documentazione deve essere conservata per **almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale**, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche.

Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero all'Ordine professionale.

Lo psicologo che collabora alla costituzione ed all'uso di sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati.



Articolo 18

In ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la **libertà di scelta, da parte del cliente e/o del paziente, del professionista cui rivolgersi**.



Articolo 19

Lo psicologo che presta la sua opera professionale in **contesti di selezione e**

valutazione è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualificazione o preparazione, e non avalla decisioni contrarie a tali principi.



Articolo 20

Nella sua **attività di docenza, di didattica e di formazione** lo psicologo **stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l'interesse per i principi deontologici**, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.



Articolo 21

Lo psicologo, a salvaguardia dell'utenza e della professione, **è tenuto a non insegnare l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo a soggetti estranei alla professione stessa**, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche.

È fatto salvo l'insegnamento agli studenti del corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti, ed agli specializzandi in materie psicologiche.

Capo II - Rapporti con l'utenza e con la committenza



Articolo 22

Lo psicologo **adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente**, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.



Articolo 23

Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al **compenso** professionale.

In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all'esito o ai risultati dell'intervento professionale; in tutti gli ambiti lo psicologo è tenuto al rispetto delle tariffe ordinarie, minime e massime.



Articolo 24

Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, **informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza**.

Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un **consenso informato**.

Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.



Articolo 25

Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone.

Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio.

Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela

psicologica dei soggetti.



Articolo 26

Lo psicologo si astiene dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove **propri problemi o conflitti personali**, interferendo con l'efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.

Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell'utenza, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l'efficacia.



Articolo 27

Lo psicologo **valuta ed eventualmente propone l'interruzione del rapporto terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura** e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della cura stessa.

Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi.



Articolo 28

Lo **psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata** che possano interferire con l'attività professionale o comunque arrecare nocumento all'immagine sociale della professione.

Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale.

Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui **indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale**, ad esclusione del compenso pattuito.

Lo psicologo non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti per fini estranei al rapporto professionale.



Articolo 29

Lo psicologo può subordinare il proprio intervento alla condizione che il paziente si serva di determinati **presidi, istituti o luoghi di cura** soltanto per fondati motivi di natura scientifico-professionale.



Articolo 30

Nell'esercizio della sua professione allo psicologo **è vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali.**



Articolo 31

Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.

Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale, nonché l'assoluta riservatezza dello

stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale.

Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.



Articolo 32

Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell’intervento.

Capo III - Rapporti con i colleghi



Articolo 33

I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del **rispetto reciproco**, della **lealtà** e della **colleganza**.

Lo psicologo appoggia e sostiene i Colleghi che, nell’ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.



Articolo 34

Lo psicologo si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline psicologiche e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.



Articolo 35

Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, lo psicologo è tenuto ad indicare la **fonte** degli altrui contributi.



Articolo 36

Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale.

Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, lo psicologo è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente.



Articolo 37

Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze.

Qualora l’interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, lo psicologo propone la **consulenza ovvero l’invio ad altro collega o ad altro professionista.**



Articolo 38

Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad **uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della**

dignità professionale.

Capo IV - Rapporti con la società

**Articolo 39**

Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. **Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.**

**Articolo 40**

Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, lo psicologo **non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela.** In ogni caso, la pubblicità e l'informazione concernenti l'attività professionale devono essere ispirate a criteri di decoro professionale, di serietà scientifica e di tutela dell'immagine della professione.

Capo V - Norme di attuazione

**Articolo 41**

È istituito presso la "Commissione Deontologia" dell'Ordine degli psicologi l'"**Osservatorio permanente sul Codice Deontologico**", regolamentato con apposito atto del Consiglio Nazionale dell'Ordine, con il compito di raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli regionali e provinciali dell'Ordine e ogni altro materiale utile a formulare eventuali proposte della Commissione al Consiglio Nazionale dell'Ordine, anche ai fini della revisione periodica del Codice Deontologico. Tale revisione si atterrà alle modalità previste dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56.

**Articolo 42**

Il presente Codice deontologico entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati del referendum di approvazione, ai sensi dell'art. 28, comma 6, lettera c) della Legge 18 febbraio 1989, n. 56.